



# Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Servizio Tributi – Via Garibaldi 7

mail: [protocollo@comune.oristano.it](mailto:protocollo@comune.oristano.it)

pec: [istituzionale@pec.comune.oristano.it](mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it)

protocollo

## RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARI - **UTENZA DOMESTICA**

(art. 20 del Regolamento TARI)

da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento

Il/la sottoscritt \_

Nat\_ a

il

Residente a:

in Via

n.

Codice Fiscale:

Tel.

cellulare

e-mail

pec

### CHIEDE

L'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento (*barrare la voce*)

<input type="checkbox"/>	Art. 20, c. 3	Nucleo con presenza di Portatore di handicap (art.3, c.3 L.104/93) e ISEE del nucleo familiare inferiore a Euro 10.000,00 (Allegare certificato attestante handicap)	Riduzione del 30%
<input type="checkbox"/>	Art. 20, c. 4	Disagio Economico - nucleo familiare <b>fino a tre componenti</b> con ISEE non superiore a Euro 8.265,00;	Riduzione del 30%
<input type="checkbox"/>	Art. 20, c. 4	Disagio Economico - Nucleo familiare <b>da quattro a cinque componenti</b> con ISEE non superiore a Euro 15.000,00;	Riduzione del 30%
<input type="checkbox"/>	Art. 20, c. 4	Disagio Economico - Nucleo familiare <b>con oltre cinque componenti</b> , con ISEE non superiore a Euro 20.000,00.	Riduzione del 30%

### ANNOTAZIONI

Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi.

Il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione, e può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

*Dichiaro di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene presentata, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs 101/2018 con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell'impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell'addetto, allegare fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore.

## Regolamento TARI

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 29/09/2020*

### **Art. 20 – Esenzioni e Agevolazioni**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali adottati con delibera di Giunta, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
2. Sono esenti i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dal Comune per uffici o servizi;
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3. Tale agevolazione verrà concessa dietro presentazione all'ufficio tributi di apposita domanda, allegando copia del certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie locali, preposte all'accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992, art. 3, comma 3), e autocertificazione di appartenenza del portatore di handicap allo stato di famiglia del richiedente, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.
4. La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell'utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE in corso di validità, riferito all'intero nucleo, così articolato:
  - Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.265,00;
  - Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;
  - Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.
5. Ai fini del riconoscimento della riduzione del precedente comma, il Comune consulta d'ufficio l'anagrafe comunale e la banca dati Inps relativa alle dichiarazioni Isee in corso di validazione. Su tali basi viene quantificata nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art. 25 comma 2 del presente regolamento) la tassa risultante dovuta per l'appartamento di residenza di quel nucleo familiare. In caso di irregolarità della dichiarazione Isee, sulla cui base è stata riconosciuta la suddetta agevolazione, con ricalcolo di un Isee superiore ai limiti definiti dal precedente comma 4, l'ufficio provvede a recuperare a carico del contribuente l'agevolazione TARI indebitamente goduta ed a sanzionare la violazione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L.78/10 (falsa dichiarazione a cui sia conseguito un indebito beneficio economico).
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, e a condizione che questi ne dimostrino di averne diritto e che siano in regola con il pagamento dei tributi comunali pregressi.
7. Il comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
8. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova istanza, fino a che persistano le condizioni richieste. Nel momento in cui queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione.
9. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.